



**COMUNE DI GALGAGNANO**  
(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO  
DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI  
DISABILI E DEGLI ANZIANI.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2019

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Galgagnano a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

### **Articolo 2 - Campo di intervento**

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

### **Articolo 3 - Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Assistente Sociale dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico;
- b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e relative Linee Guida sulle modalità di esecuzione dei controlli e secondo i criteri di seguito specificati;
- c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
- d) attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite nelle Linee Guida Operative.

### **Articolo 4 - Il contratto per l'inserimento residenziale**

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

### **Articolo 5 - Valutazione della capacità economica della persona**

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario tiene conto della sua situazione familiare.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (ad esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta. Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale.

### **Articolo 6 - Contribuzione comunale**

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona, nonché dei suoi familiari tenuti per legge, non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

#### **Articolo 7 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso**

Il Comune di Galgagnano assume quale indice di bisogno il valore I.S.E.E. per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo inferiore o uguale a € 13.000,00. Questo criterio si applica solo agli ingressi in strutture successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta (intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale) e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 130,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

#### **Articolo 8 - Aggiornamento annuale**

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell'anno, l'Assistente sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

#### **Articolo 9 - Priorità**

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

- a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) persone con rete familiare esistente, ma fragile stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base di valutazioni espresse dall'Assistente sociale.

#### **Art. 10 - Recupero intervento comunale**

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc.) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

#### **Art. 11 - Interventi urgenti**

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale a integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano

la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

#### **Art. 12 – Deroghe**

Si prevede che, in caso di situazioni particolarmente problematiche e complesse, possano essere previste, eccezionalmente, delle deroghe in merito al possesso dei requisiti specificatamente indicati.

In considerazione di tale eccezionalità, le deroghe dovranno essere disposte con atto collegiale da una commissione tecnica costituita dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale proponente la deroga. La commissione avrà lo scopo di verificare e attestare la situazione sociale che porta a tale decisione, con validazione da parte della Giunta Comunale.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 13 - Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

#### **Articolo 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.